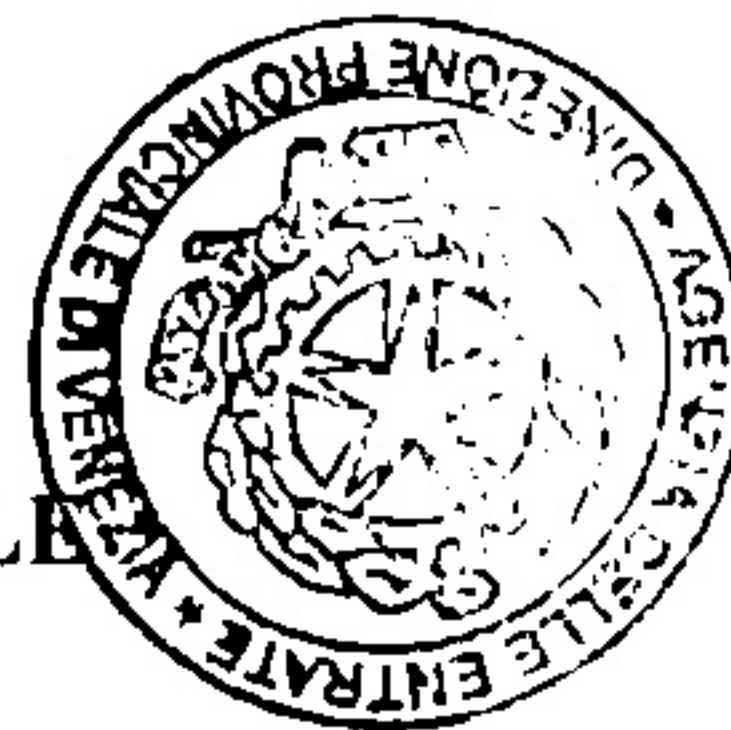


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "RUDE APS"



Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "RUDE APS", di seguito indicata come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Trieste (TS). Via dei Giuliani n. 8/b, CAP 34137. La variazione della sede legale nell'ambito del territorio italiano è deliberata dall'Assemblea degli associati, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e comunicata agli uffici competenti, ivi compreso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, fermo restando la facoltà di operare in ambito internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero, previa delibera dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo dell'acronimo "APS" nella denominazione

A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione utilizza l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella propria denominazione, nei segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le finalità istituzionali dell'Associazione si articolano nei seguenti ambiti di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la promozione della cultura scientifica e tecnologica, con riguardo – tra gli altri – all'elettronica di potenza, all'elettromagnetismo e ai Tesla Coil; il radiantismo, le telecomunicazioni amatoriali e i sistemi di comunicazione a lungo raggio (LoRa, reti mesh e tecnologie affini); i sistemi energetici, con particolare riguardo alla produzione distribuita, alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica; la valorizzazione del patrimonio storico-scientifico; la promozione del software libero e open source, dei diritti digitali e dell'accesso aperto alla conoscenza e all'informazione; la promozione dell'aggregazione sociale, della convivialità e delle relazioni interpersonali tra associati e con la comunità; la condivisione di conoscenze, strumenti, risorse materiali e soluzioni gestionali tra enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. Può altresì realizzare attività di

AN
MC

raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 117/2017);
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 117/2017);
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 117/2017).
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; (art. 5, comma 1, lett. j), D.Lgs. n. 117/2017);

Le attività di interesse generale sopra indicate sono realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti modalità operative:

- a) organizzazione di corsi di formazione, workshop, seminari e laboratori pratici in materia di elettronica, elettromagnetismo ed elettronica di potenza;
- b) sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito dei Tesla Coil e delle tecnologie correlate;
- c) organizzazione di eventi dimostrativi, spettacoli, mostre ed esibizioni aperte al pubblico;
- d) produzione e diffusione di materiale divulgativo, pubblicazioni, video e contenuti digitali;
- e) collaborazione con scuole, università, enti di ricerca, musei della scienza e altre istituzioni per progetti educativi e di ricerca;
- f) promozione della collaborazione e dello scambio di conoscenze tra appassionati, studenti, ricercatori e professionisti del settore;
- g) partecipazione a reti, coordinamenti e federazioni con altre associazioni od enti che perseguano finalità analoghe o complementari;
- h) organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni e altre iniziative culturali attinenti agli scopi dell'Associazione;
- i) istituzione e gestione di centri di documentazione, biblioteche tecniche e banche dati accessibili agli associati e al pubblico;
- j) gestione di attrezzature, strumenti e materiali tecnici messi a disposizione degli associati e di enti analoghi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto;



- k) organizzazione di eventi sociali, incontri, pranzi, cene e ritrovi tra associati e con la comunità, finalizzati alla promozione dell'aggregazione sociale, della convivialità e allo sviluppo delle relazioni nell'ambito delle attività istituzionali;
- l) sviluppo, manutenzione e condivisione di sistemi informatici per la gestione associativa e di magazzino, messi a disposizione di altri enti del Terzo Settore o di associazioni senza scopo di lucro, con rimborso dei soli costi di gestione effettivi e documentati, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- m) promozione e difesa dei diritti digitali, del software libero e open source e dell'accesso aperto alla conoscenza, incluse attività di sensibilizzazione, formazione, sviluppo di soluzioni tecnologiche aperte e partecipazione a iniziative della comunità internazionale del software libero;
- n) promozione del radiantismo e delle telecomunicazioni amatoriali, organizzazione di corsi per il conseguimento delle abilitazioni radioamatoriali, sperimentazione e sviluppo di sistemi di comunicazione a lungo raggio basati su tecnologie LoRa, reti mesh e tecnologie affini, anche nell'ambito di reti di protezione civile e comunicazione di emergenza;
- o) promozione, studio e sperimentazione di sistemi energetici, con particolare riguardo alla produzione distribuita di energia, alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica e alle comunità energetiche, incluse attività di formazione, ricerca applicata e sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017, e soltanto qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, o ai diversi limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Patrimonio materiale, attrezzature e beni strumentali

L'Associazione può acquisire, gestire e conservare attrezzature, strumenti, componenti elettronici, materiali e beni mobili strumentali alle proprie attività istituzionali, formando un patrimonio materiale funzionale al perseguimento degli scopi sociali.

I beni materiali dell'Associazione possono essere messi a disposizione:

- a) degli associati, per lo svolgimento delle attività sociali previste dal presente Statuto, a titolo gratuito ovvero previo rimborso delle spese di utilizzo, consumo e manutenzione effettivamente sostenute e documentate;
- b) di altri enti del Terzo Settore o di enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione, a titolo gratuito ovvero previo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I rimborsi spese di cui al presente articolo non costituiscono corrispettivo di una prestazione commerciale e sono determinati in misura tale da coprire esclusivamente i costi effettivamente sostenuti, senza generare utili o avanzi di gestione.



Le modalità di concessione in uso, le condizioni di accesso, la responsabilità per danni e le procedure di restituzione dei beni sono disciplinate da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì sviluppare, gestire e mantenere sistemi informatici, piattaforme gestionali e soluzioni software strumentali alle proprie attività istituzionali. Tali sistemi possono essere resi disponibili ad altri enti del Terzo Settore o ad associazioni senza scopo di lucro, a titolo gratuito ovvero con rimborso dei soli costi di gestione effettivi e documentati – quali spese di hosting, manutenzione e aggiornamento – senza generare utili o avanzi di gestione. Le modalità di condivisione sono disciplinate dal medesimo Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 6 – Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente a realizzarle.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

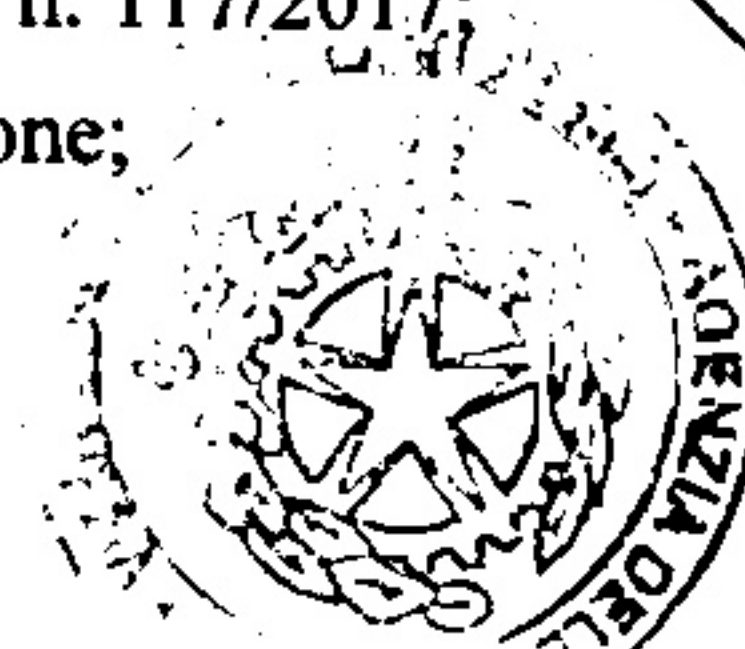
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del presente Statuto;
- e) votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;



- h) accedere e utilizzare le attrezzature, gli strumenti e i materiali dell'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- i) concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo le finalità istituzionali.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e previa audizione dell'interessato. La deliberazione di esclusione è comunicata adeguatamente all'associato escluso.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria entro sei mesi dal giorno di notificazione della deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfetario.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;



ND

[Signature]

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio delle funzioni.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Deve altresì essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, le adunanze sono ugualmente valide ove partecipino, di persona o per delega, tutti gli associati.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario verbalizzante appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio di esercizio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



[Handwritten signature]

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati che si astengono dal voto si considerano come non votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per deliberare modificazioni dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che ha il compito di sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali, oltre a esercitare ogni altro potere ad esso conferito dal presente Statuto o dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente cura l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi collegiali, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – ivi compresi eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate di qualsiasi natura – è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- a) quote associative annuali;
- b) erogazioni liberali di associati e di soggetti terzi non associati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi di soggetti pubblici e privati;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) rimborsi spese per la messa a disposizione di attrezzature e materiali, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate sia da associati sia da soggetti terzi non associati. I fondi così acquisiti sono destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e alle attività svolte dagli associati nell'ambito delle finalità sociali.

Le quote associative e le erogazioni liberali degli associati concorrono al finanziamento delle attività sociali previste dallo Statuto, ivi comprese le attività direttamente svolte dagli associati nell'esercizio dei propri diritti associativi.

Art. 20 – Bilancio di esercizio

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 – Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, ovvero nel sito internet del soggetto di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro annui, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata all'Associazione nella persona del Presidente. La consultazione ha luogo presso la sede dell'Associazione, in orari compatibili con le esigenze organizzative, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'associato ha facoltà di prendere appunti e di ottenere, a proprie spese, copie della documentazione richiesta.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 – Rinvio



ND

M

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia Mestre (VE), il 11 Luglio 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele Rina'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicola Pizzini'.